

DEL

OGGETTO:	Levisione n. 2 - Regolamento video	osorveglianza gestito	dalla ditta Mondialpol S.p.a.
STRUTTURA PROPONENTE:	U.O.C. COORDINAMENTO STRUTTURE DI STAFF	Proposta 309	DEL 25.10-2023
dell'istruttoria ej	l responsabile del <u>procedimento</u> attes fettuata – la regolarità della procedu il servizio pubblico.	tano – con la sottoscriz ra seguita, che l'atto è	ione del presente atto ed a seguito legittimo nella forma e nella sostanza
L'ESTEN DEL PROVVE Dott.ssa Dani (firm	EDIMENTO Dott.ssa Em ela Salvato	BILE PROCEDIMENTO Danuela Carbonaro (Girma)	IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE Dr. Tommaso Mannone (Arma)
Data: 25	· (6.2673 Data:	24 10 2023	Data: 28-10-2023
comporta scostar Attesta, inoltre, i Conto Economic	l NULLA OSTA in quanto conforme a	conomico e, pertanto, n	ne attesta la copertura economica dei costi.
Importo (€): Sub-autorizzazio		/	
IL FUNZIONARI AL CONTROLLO Dr.	IO ADDETTO D DI BUDGET	Data 10 - 2023	II DIPETTORE F. Firma
	Dispersional Assamuemb (TIMO	PARE	POOR SSA GUILIANA (1921) RE DEL DIRETTORE SANITARIO
	L DIRETTORE AMMINISTRATIVO .ssa Loredana Di Salvo		Dr. Aroldo Gabriele Rizzo
XFavorevole Data 30 10 20	Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)	Favorevole Data 26 1023	Non Favorevole (con motivazioni allegate al presante atto) Firma
Data O TO ZOZ	3 Firma	Data Se jio as	1 Cl house
Il presente provved di n pagine, o di allegati.	limento si compone di cui n pagine		RIO STRAORDINARIO alter Messina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In data 3010 202		Ospedaliera "Ospedal	i Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo
Viale Strasburgo n. 2	233, P.I. 05841780827	RIO STRAORDINARIO	o
	Dr. W	alter Messina	
nominato con Decreto	Assessoriale n. 53/2022 del 29 dicembr	e 2022 e prorogato con I	Decreto Assessoriale n.28/2023/Gab del 29 giugn

2023, con l'intervento del Direttore Sanitario Dr. Aroldo Gabriele Rizzo, nominato con Delibera n. 257 del 21 giugno 2019 e con l'intervento del Direttore Amministrativo Dr.ssa Loredana Di Salvo, nominato con Delibera n. 101 del 26 gennaio 2021, assistito dal , adotta la seguente deliberazione:

IL COADIUTORE AMMINISTRATIVO Sig.ra Valeria Taormina

segretario verbalizzante



U.O.C. COORDINAMENTO STRUTTURE DI STAFF U.O.S. PROTEZIONE DATI PERSONALI

VISTO

il decreto legislativo 10.08.2018 n.101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa Nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che ha sostanzialmente integrato e modificato il citato Codice in materia di protezione dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n.196;

ATTESO

che le norme introdotte dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) si traducono in adempimenti organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di protezione dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n.196:

VISTI

il Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 e la legge n. 300/1970 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO

che con deliberazione n. 300 del 27.02.2020 e con successiva deliberazione n. 2103 del 22/12/2022 questa Azienda ha aggiornato il regolamento per la protezione dei dati personali in coerenza al Regolamento Europeo 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D. Lgs. n.101/2018;

DATO ATTO

altresì che, questa Azienda con deliberazione n. 580 del 21.04.2021 ha identificato la Dott.ssa Emanuela Carbonaro - Dirigente Analista in sevizio presso l'Azienda con la funzione, tra l'altro, di Data Protection Officer e con successiva delibera n. 1740 del 5.10.2023 ha definito la procedura di stabilizzazione di n. 1 posto di Dirigente Analista;

DATO ATTO

che con deliberazione n.656 del 03.10.2019 questa Azienda ha costituito il Gruppo di Lavoro a supporto del Data Protection Officer e con deliberazione n. 657 del 03.10.2019 ha costituito l'Ufficio per la protezione dei dati;

DATO ATTO

che questa Azienda, Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Rappresentante Legale, ha aderito ai dettami del Legislatore Europeo mediante l'adozione dei provvedimenti sopradetti e l'avvio delle azioni di carattere organizzativo-gestionale rispettose dei precetti di cui al Regolamento UE 2026/679;

DATO ATTO

che con deliberazione n. 598 del 20.09.2019 l'Azienda ha approvato il regolamento sul sistema di videosorveglianza gestito dalla ditta Mondialpol spa;

PRESO ATTO

che negli anni il sistema di videosorveglianza, gestito dalla ditta Mondialpol spa, è stato ampliato rispetto al sistema attivo presso il pronto soccorso adulti del presidio Cervello e il pronto soccorso adulti del presidio Villa Sofia. In particolare, nel corso dell'emergenza Covid 2019, sono state implementate nuove telecamere presso: la Camera Calda del presidio di Villa Sofia, il pronto soccorso pediatrico del presidio Villa Sofia e il laboratorio CORC sito al C.T.O.;

DATO ATTO

che con nota prot. n.14655/1 del 19 giugno 2023 è stata data debita informativa sindacale, alle delegazioni trattanti delle aree contrattuali Area Dirigenza Sanità – Area Dirigenza PTA e Area Comparto, sul sistema di videosorveglianza installato durante l'emergenza Covid-19, allegando le relative planimetrie;

DATO ATTO

che in data 26 luglio 2023 si è svolto l'incontro con le suddette delegazioni trattanti, convocate con nota prot. n. 17496/1 del 19 luglio 2023, con RLS e con RSU per discutere in merito al sistema di videosorveglianza gestito dalla Ditta Mondialpol del CQRC presso il C.T.O., della Camera Calda e del Pronto Soccorso Pediatrico presso il P.O. Villa Sofia;

CONSIDERATO

che con nota prot.n. 18413/1 del 1 agosto 2023 è stata effettuata la trasmissione del fermo immagine del sistema di videosorveglianza, come concordato in sede di incontro con le delegazioni trattanti, con RLS e con RSU e che non è pervenuta alcuna osservazione entro





il termine ivi indicato determinando, in tal modo, il raggiungimento dell'accordo sul sistema di videosorveglianza in questione;

DATO ATTO

che la proposta del Regolamento "Sistema di Videosorveglianza, gestito da Mondialpol Security S.p.A.", concordato ad esito del suddetto incontro e allegato alla nota prot. n. 18895/1 del 7 agosto 2023, si intende accolta dalle Organizzazioni Sindacali delle tre aree contrattuali, dalla RSU e dai RLS non essendo pervenuta alcuna osservazione entro il termine ivi indicato;

PRESO ATTO

della disposizione di rimozione del marca tempo presso il laboratorio CQRC, prevista dalla nota prot.n. 532/CS del 8 agosto 2023, ad esito di quanto concordato in sede di delegazione trattante;

RITENUTO

pertanto, di dovere adeguare il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 598/2019 e di adottare il vigente regolamento e i relativi atti allegati, quali parti sostanziali e integranti del presente provvedimento, di seguito riportati:

- a) Revisione Regolamento videosorveglianza gestito dalla ditta Mondialpol spa;
- b) "Informativa pronto soccorso" (allegato n.1);
- c) "Informativa CTO" (allegato n. 2);

RICHIAMATA

la delibera n. 1138 del 22/06/2023 relativa alla procedura per elaborazione e la gestione Documentale che consente di codificare le procedure aziendali;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per questa Azienda;

RITENUTO

di dovere disporre l'immediata esecuzione del presente provvedimento, ai sensi del punto 7 dell'art. 53 della L. reg. n. 30/1993;

ATTESO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

ATTESO

che il Responsabile del procedimento e il Responsabile della struttura proponente attestano inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento;

ATTESO

che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di:

1) adottare

per le motivazioni richiamate, la revisione del regolamento aziendale sulla videosorveglianza ed i relativi atti allegati, quali parti sostanziali e integranti del presente provvedimento, di seguito riportati:

- a) Revisione Regolamento videosorveglianza gestito dalla ditta Mondialpol spa;
- b) "Informativa pronto soccorso" (allegato n.1);
- c) "Informativa CTO" (allegato n. 2);

2) dare atto

che il presente provvedimento sostituisce integralmente quello approvato con provvedimento n.598/2019;

3) incaricare

le Strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

4) dare atto

che la predetta procedura entrerà in vigore dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento;

5) dare atto

ex art 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che, per il presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali, per il Responsabile del procedimento, per il Responsabile della Struttura proponente e per chi lo adotta;



Delibera del Commissario Straordinario

6) pubblicare

il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Protezione Dati, sul sito web aziendale alla sezione Protezione Dati, in ottemperanza degli obblighi del D. Lgs. 33/2013 e affinché venga fornita massima pubblicità e diffusione;

L'ESTENSORE
DEL PROVVEDIMENTO
DOTT.SSA DANIELA SALVATO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA EMANUELA CARBONARO

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA PROPONENTE
DR. TOMMASO MANYONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTÙ

del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 198 del 4 aprile 2019 di nomina del Dr. Walter Messina quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" e della susseguente Delibera n. 1 del 16 aprile 2019 di presa d'atto di detto D.P.R.S., del D.A. n. 53/2022 del 29.12.2022 di nomina a Commissario Straordinario e Decreto Assessoriale n. 28/2023 del 29/06/2023 di proroga a Commissario Straordinario;

VISTA

la proposta di deliberazione che precede, avente a oggetto "Revisione n. 2 - regolamento videosorveglianza gestito dalla ditta Mondialpol S.p.a.";

ACQUISITI

i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

RITENUTO

di condividerne il contenuto;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate, di:

1) adottare

per le motivazioni richiamate, la revisione del regolamento aziendale sulla videosorveglianza ed i relativi atti allegati, quali parti sostanziali e integranti del presente provvedimento, di seguito riportati:

- d) Revisione Regolamento videosorveglianza gestito dalla ditta Mondialpol spa;
- e) "Informativa pronto soccorso" (allegato n.1);
- f) "Informativa CTO" (allegato n. 2);

2) dare atto

che il presente provvedimento sostituisce integralmente quello approvato con provvedimento n.598/2019;

3) incaricare

le Strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

4) dare atto

che la predetta procedura entrerà in vigore dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento;

Ŋ





5) dare atto

ex art 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che, per il presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali, per il Responsabile della Struttura proponente e per chi lo adotta;

6) pubblicare

il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Protezione Dati, sul sito web aziendale alla sezione Protezione Dati, in ottemperanza degli obblighi del D. Lgs. 33/2013 e affinché venga fornita massima pubblicità e diffusione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Walter Messina

Il Segretario verbalizzante

IL COADIUTORE AMMINISTRATIVO Sig.ra Valeria Taormina


J.OL)



Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

Unità Operative Aziendali RG-DPO-01 Data Pagine Ed. 01 Rev. 02 28.09.2023 1 di 12

REGOLAMENTO « SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, GESTITO DA MONDIALPOL SECURITY SPA»



REVISIONE E AGGIORNAMENTO N. 2

APJENDA OSPEDANIERA

REGOLAMENTO

Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

 Unità Operative Aziendali
 RG-DPO-01 Ed. 01 Rev. 02
 Data 28.09.2023
 Pagine 2 di 12



INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – DEFINIZIONI SPECIFICHE	4
ART. 4 – FINALITÀ	5
ART. 5 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI	5
ART. 6 – DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORI EGLIANZA	6
ART. 7 – MODALITÀ DI GESTIONE	7
ART. 8 – PRINCIPI FONDAMENTALI	8
ART. 9 – VERIFICA PRELIMINARE	9
ART. 10 – CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI	9
ART. 11 – MISURE DI SICUREZZA	10
ART. 12 – TITOLARE, DESIGNATI/AUTORIZZATI	11
ART. 13 – INFORMATIVA	11
ART. 14 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI	12
ART. 15 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI	13
ART. 16 – NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVA AZIENDALE	13
ART. 17 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE	13
ART. 18 – NORME DI RINVIO	13





U

Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

POTE ACCOUNTS VALUE OF THE	RG-DPO-01 Data		Pagine	
Jnità Operative Aziendali	Ed. 01 Rev. 02	28.09.2023	3 di 12	

PREMESSA

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo (d'ora in avanti, per brevità, "Azienda") adotta il presente regolamento che garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto della normativa vigente. Le finalità del trattamento riguardano motivi di sicurezza delle persone e del patrimonio.

Il presente Regolamento è redatto tenendo presenti i principi contenuti:

- ✓ nel Regolamento Europeo n. 2016/679,
- ✓ nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato, con D.Lgs. n. 196/2003 e
 successive modifiche ed integrazioni,
- ✓ nel Provvedimento Generale della Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010,
- ✓ nella Legge n. 300/1970, come modificata dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015 e dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 185/2016, dalle Circolari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 19 febbraio 2018 e n. 302 del 18 giugno 2018, dall' art. 8 bis del D.A. per la Salute del 06 settembre 2010 pubblicato sulla G.U.R.S. del 15 ottobre 2010, parte I n. 45,
 - O L'art 4 della Legge 300/1970 e successive modificazioni prevede: (omissis) gli impianti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali. In mancanza, gli impianti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (omissis).
- ✓ nelle linee guida EDPB 3/2019 "sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video",
 adottato il 20/01/2020
- ✓ nelle FAQ di recepimento dell'Autorità Garante (5 Dicembre 2020) "Le regole per installare telecamere".

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica agli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso l'AOOR Villa Sofia Cervello, gestiti da Mondialpol Security Spa. In particolare presso:

il pronto soccorso adulti del presidio Cervello







Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

LISTA COSTALIA ASSESSED	RG-DPO-01	Data	Pagine	
Unità Operative Aziendali	Ed. 01 Rev. 02	28.09.2023	4 di 12	

il pronto soccorso adulti del presidio Villa Sofia.

Nel corso dell'emergenza Covid 2019, sono state implementate nuove telecamere presso:

- la Camera Calda, confinante con il pronto soccorso adulti del presidio Villa Sofia
- il pronto soccorso pediatrico del presidio Villa Sofia
- il laboratorio CQRC sito al CTO.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Secondo l'articolo 4 del Regolamento (Ue) n. 2016/679 (GDPR), si definisce:

- ✓ <u>Dato personale</u>: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on-line oppure a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- ✓ <u>Trattamento</u>: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
 processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
 la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
 modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
 diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
 limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- ✓ <u>Violazione dei dati personali</u>: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

ART. 3 - DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai fini del presente regolamento si intende:

- ✓ <u>Videocontrollo</u>: il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.
- Videosorveglianza: il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate.



Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

Unità Operative Aziendali	RG-DPO-01	Data	Pagine
	Ed. 01 Rev. 02	28.09.2023	5 di 12

- ✓ <u>Videocitofoni</u>: il sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per
 finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare.
- ✓ <u>Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza</u>: il sistema centrale dove sono convogliate ed
 eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

ART. 4 - FINALITÀ

La videosorveglianza è uno dei sistemi previsti nell'ambito della messa in sicurezza dell'AOOR Villa Sofia Cervello. Le finalità del trattamento riguardano: motivi di sicurezza e specificatamente, delle persone e della salvaguardia del patrimonio aziendale.

La legge consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Per questo, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini avviene nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad esempio le vigenti norme sul controllo a distanza dei lavoratori.

L'attività di videosorveglianza viene effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi del trattamento che comporta, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

· Il Titolare del trattamento comunica nell'informativa estesa le finalità perseguite.

ART. J - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

Nelle attività di sorveglianza è fatto obbligo di rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità; non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.







Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

Unità Operative Aziendali

RG-DPO-01 Ed. 01 Rev. 02 Data 28.09.2023 Pagine 6 di 12

Legge n. 300/1970, come modificata dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015 e dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 185/2016, dalle Circolari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 19 febbraio 2018 e n. 302 del 18 giugno 2018, dall' art. 8 bis del D.A. per la Salute del 06 settembre 2010 pubblicato sulla G.U.R.S. del 15 ottobre 2010, parte I n. 45

ART. 6 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'amministratore del sistema di Videosorveglianza è la Mondilapol Security Spa. La proprietà delle immagini, dell'Unità di Archiviazione dei Dati (N.V.R.) e delle telecamere è dell'Azienda Ospedaliera.

La tipologia di videosorveglianza prevede impianti che effettuano la videosorveglianza sia con registrazione di immagini che con visione eventuale in tempo reale.

L'eventuale visione in tempo reale avverrà esclusivamente presso la centrale operativa di Mondialpol Security Spa, mediante uno degli schermi già presenti nella medesima centrale operativa e visionati, esclusivamente, da guardie giurate dell'istituto; non verranno in alcun modo memorizzate su supporti interni di Mondialpol Security Spa.

Le immagini verranno remotizzate presso la centrale operativa di Mondialpol Security Spa con un collegamento dati – tramite rete internet – con accesso tramite software gestionale di proprietà Mondialpol Security Spa, funzionante in modalità h24 (ventiquattro), 7(sette) giorni su 7(sette).

Il collegamento di rete dati avverrà con accesso di personale Mondilapol Security Spa attraverso autenticazione autorizzata dall'inserimento di nome utente e password delle guardie giurate all'uopo specializzate.

La memorizzazione delle immagini avverrà unicamente su opportune unità di archiviazione dei dati (NVR) installate presso l'AOOR Villa Sofia Cervello. Le immagini memorizzate sull'NVR saranno trattate da personale, appartenente alla Mondialpol Security Spa, unicamente per il relativo trasferimento su supporti informatici non modificabili ed a seguito di esplicita richiesta proveniente in linea generale da Organi di Polizia o in via residuale e per accertati motivi dal Titolare del Trattamento dei dati dell'AOOR Villa Sofia Cervello.

La centrale operativa di Mondilapol Security Spa è certificata ai sensi della normativa internazionale UNI CEI EN 50518:2014 dall'ODC DNV GL dall'ottobre 2017.

L'elenco delle telecamere installate è mantenuto e aggiornato a cura del Settore Tecnico dell'Azienda.



Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

 Unità Operative Aziendali
 RG-DPO-01 Ed. 01 Rev. 02
 Data 28.09.2023
 Pagine 7 di 12



ART. 1 - MODALITÀ DI GESTIONE

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.

A tal fine, il sistema informativo ed il relativo software gestionale – della Mondialpol Security Spa – utilizzati per la videosorveglianza sono configurati, già in origine, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi quando le finalità del trattamento possono essere perseguite utilizzando solo dati anonimi; le immagini non rendono immediatamente identificabili i singoli utenti; le telecamere non sono indirizzate verso aree di transito non appartenenti all'Azienda.

La memorizzazione delle immagini avverrà su due Unità di Archiviazione dei Dati (N.V.R.), di proprietà dell'Azienda, che saranno installate presso l'AOOR Villa Sofia Cervello.

Gli N.V.R. verranno collocati all'interno di mobili Rack chiusi con serratura, le cui funzionalità verranno garantite da un gruppo di continuità UPS; le chiavi dei mobili Rack saranno custodite da personale autorizzato della Mondialpol Security Spa.

I Rack saranno poi ubicati presso locali idonei dell'AOOR Villa Sofia Cervello, in termini di sicurezza.

Gli N.V.R. registrano le immagini entro il tempo limite di conservazione come previsto dall'art. 10 del presente regolamento e le registrazioni più vecchie sono automaticamente sovrascritte dalle più recenti e quindi cancellate definitivamente.

I supporti di memorizzazione delle riprese sono riutilizzati per la registrazione continua delle immagini. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, esso viene distrutto a cura della Mondialpol Security Spa attraverso sistemi di distruzione protetta in base al tipo di guasto. Nel caso di guasti sugli hard disk, la Mondialpol Security Spa provvede a distruggere quest'ultimi e consegnare il disco distrutto al Settore Tecnico dell'Azienda.







Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

	RG-DPO-01	Data	Pagine
Unità Operative Aziendali	Ed. 01 Rev. 02	28.09.2023	8 di 12

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non riportano esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni. Solo la Mondialpol Security Spa – che ha provveduto all'installazione delle telecamere e che ne cura la manutenzione – ha la possibilità di estrapolare e accedere alle immagini richieste.

Contrariamente, nessun dipendente interno dell'Azienda ha la possibilità di estrapolare o accedere al sistema di registrazione.

Gli accessi agli N.V.R. – e, dunque, alle immagini memorizzate – verranno tracciati attraverso la registrazione sullo specifico "Registro digitale degli Access?", gestito dalla Mondialpol Security Spa.

Oltre al Registro digitale degli Accessi, la Mondialpol Security Spa provvederà a redigere anche un "Registro cartaceo degli Accessi" che fungerà da backup dei dati di accesso e che sarà custodito dalla ditta stessa.

Il Monitor locale fornito all'Azienda avrà l'unico scopo di fungere da supporto in caso si presenti la necessità di estrapolazione di spezzoni di immagini; per tale ragione verrà installato in prossimità del Rack all'interno del quale è conservato l'N.V.R.. Il monitor locale è previsto che rimanga spento e scollegato dall'N.V.R. durante il normale utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, e che sarà possibile collegarlo al sistema unicamente all'apertura del mobile Rack; ciò potrà avvenire in occasione di interventi di manutenzione in loco – comunque tracciati attraverso il "Registro digitale degli Accessi" – oppure per il prelievo delle immagini memorizzate.

ART. 8 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Il sistema di videosorveglianza installato presso l'AOOR Villa Sofia Cervello è in linea con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, poiché rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Le basi giuridiche dei trattamenti effettuati ai sensi dell'art. 4 di questo regolamento sono:

L'interesse pubblico rilevante ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 Lett. E) del GDPR 2016/679, art. 9 par. 2 Lett. G) e dell'art. 2 sexies lett. U) del D. Lgs. 196/2003;

La necessità di tutelare gli interessi vitali dell'interessato ai sensi dell'art. 6 par.1 Lett. D)

La necessità di effettuare assistenza o terapia sanitaria o sociale ai sensi dell'art. 9 Lett. H) del GDPR 2016/679;



Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

The state of the s	RG-DPO-01 Data		Pagine	
Unità Operative Aziendali	Ed. 01 Rev. 02	28.09.2023	9 di 12	

L'obbligo Legale, nel caso di trasmissione dei dati alle Forze dell'ordine, ai sensi dell'art. 6 par. 1 Lett. C).

Il Provvedimento del 08 Aprile 2010 del Garante della Protezione dei dati art. 6.2.2 "Raccolta di mezzi di prova a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo;

D. Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 9 - VERIFICA PRELIMINARE

Il sistema di videosorveglianza installato non permette il confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici; inoltre, non si può considerare un sistema c.d. "intelligente", perché si limita solo a riprendere e registrare le immagini, ma non è in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

ART. 10 - CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

La conservazione delle immagini ha la durata di 7 (sette) giorni. Data la situazione particolare nella quale sussiste un elevato fattore di rischio, anche per situazioni pregresse di pericolo - si è reso necessario superare la durata delle 24 (ventiquattro) ore.

Decorso il tempo previsto le immagini automaticamente vengono cancellate mediante sovrascrittura.

ART. 11 - MISURE DI SICUREZZA

La Mondialpol Security Spa ha adottato – a norma dell'art. 32 del R.E. n. 2016/679 – tutte le misure tecniche ed organizzative capaci di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolar modo rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dall'accesso abusivo alle immagini, nonché dal loro utilizzo per scopi incoerenti con le finalità previste; inoltre, il sistema di gestione per la sicurezza dei dati, utilizzato dalla Mondialpol Security Spa è conforme alla normativa internazionale UNI EN ISO/IEC 27001:2017.









Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

Unità Operative Aziendali	RG-DPO-01	Data	Pagine
	Ed. 01 Rev. 02	28.09.2023	10 di 12

In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori della Mondialpol Security Spa sono configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. In base alle caratteristiche del sistema utilizzato:

- ✓ I soggetti della Mondialpol Security Spa sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti loro attribuiti, unicamente le operazioni di propria competenza. Le immagini possono essere trattate unicamente dal personale Mondialpol Security Spa e limitatamente alle attività di estrapolazione per la realizzazione del supporto magnetico non modificabile da consegnare agli organi di polizia (solo a seguito di esplicita richiesta degli stessi). Il tutto, ovviamente, nel limite di tempo stabilito dall'art. 10 del presente regolamento.
- ✓ E' limitata la possibilità, per i soggetti abilitati della Mondialpol Security Spa, di visionare le immagini, non solo in sincronia con la ripresa ma anche in tempo differito e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.
- ✓ Per quanto concerne la manutenzione, vengono adottate specifiche cautele da parte della Mondialpol Security Spa; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni accedono alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche. Secondo quanto disposto dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 19 febbraio 2018 n. 5, l'accesso alle immagini registrate è tracciato tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi.
- ✓ Relativamente agli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, questi sono protetti
 contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

ART. 12 - TITOLARE, DESIGNATI/AUTORIZZATI

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore.

La Mondialpol Spa nominata quale Responsabile del trattamento con specifico atto di nomina come previsto dall'art. 28 del GDPR 2016/679, avrà il compito di visualizzare e trattare le immagini.





Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

Unità Operative Aslandali	RG-DPO-01	Data	Pagine
Unità Operative Aziendali	Ed. 01 Rev. 02	28.09.2023	11 di 12

Il Responsabile del trattamento (Mondialpol Spa) supporta il Titolare del trattamento al fine di una corretta applicazione del suddetto regolamento e della normativa vigente.

ART. 13 - INFORMATIVA

Il Titolare provvede – in conformità alle disposizioni vigenti – a segnalare la presenza dell'impianto di videosorveglianza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all'area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.

La presenza è segnalata da un'informativa breve (cartello) che viene collocata nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Ha un formato ed un posizionamento chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno; contiene un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.

L'informativa completa, ai sensi art. 13 del G.D.P.R., sarà accessibile presso il sito Internet Aziendale nell'area dedicata alla protezione dati.

ART. 14 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il diritto di accesso da parte dell'interessato alle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza – da garantire ai sensi dell'art. 12 del G.D.P.R. – avviene in ottemperanza alle finalità esplicitate dal presente Regolamento.

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

✓ l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le quarantotto ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto, al Titolare del trattamento, l'accesso alle registrazioni che lo riguardano, per esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 17, 21 del GDPR; In riferimento all'art. 15 del GDPR, tenuto conto che la richiesta di accesso ai propri dati personali può influire negativamente sui diritti e le libertà di altri soggetti, il Titolare del trattamento potrebbe non dare seguito alla richiesta, così come nel caso in cui sia estremamente difficile ricercare i dati





Sistema di Videosorveglianza gestito da Mondialpol Security SpA

man transcolleration and			
Unità Operative Aziendali	RG-DPO-01	Data .	Pagine
Onita Operative Aziendali	Ed. 01 Rev. 02	28.09.2023	12 di 12



richiesti. In quest'ultimo caso è necessario circoscrivere la richiesta ad un solo giorno e limitarla a poche ore di registrazione.

In riferimento all'art. 17 del GDPR quando i dati personali non sono più necessari per le finalità per la quale sono stati inizialmente memorizzati e ricorra una delle condizioni previste dallo stesso articolo, questi può chiedere che i dati vengano cancellati.

✓ la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato salvo il rimborso per la spesa dei supporti; tuttavia, qualora a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardino l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese.

ART, 15 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di protezione dati personali e di misure di sicurezza, ai sensi della normativa vigente.

ART. 16 - NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVA AZIENDALE

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite.

ART. 17 - AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Il presente Regolamento è soggetto a revisione in base a mutate esigenze o al sopravvenire di nuovi adempimenti o disposizioni normative che ne stravolgono il contenuto.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti del Garante della protezione dei dati personali che regolamentano la materia in oggetto.



ALLEGATO 1



Informativa al Trattamento dei Dati Personali

Allegato 1 – Regolamento Sistema di Videosorveglianza gestito da AL-DPO-RG-01 Data Pagine Mondialpol Security SpA -Ed. 01 Rev. 02 Ed. 01 Rev. 00 28.09.2023 1 di 3

Informativa al Trattamento dei Dati Personali SITEMA VIDEOSORVEGLIANZA PRONTO SOCCORSO DEI PRESIDI VILLA SOFIA E CERVELLO GESTITO DA MONDIALPOL SECURITY SPA

(IVI INCLUSO CAMERA CALDA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO DI VILLA SOFIA) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

(a)	Titolare del trattamento	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Sede Legale: Viale Strasburgo, 233 - Palermo (PA) PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it
(3)	D.P.O. Responsabile della protezione dei dati	Raggiungibile all'indirizzo: dpo@ospedaliriunitipalermo.it
0	Finalità del trattamento	Le immagini (dati personali) vengono acquisiti dal Titolare del trattamento al fine di prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la sicurezza delle persone e di consentire la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché delle prescrizioni imposte Garante della Protezione dei dati. Il sistema adottato non effettua il collegamento, l'incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi.
	Natura dei dati	I dati trattati sono dati personali e particolari perché attraverso la ripresa delle immagini si può risalire allo stato di salute, all'origine etnica degli interessati o all'orientamento sessuale.
	Base Giuridica	 Il sistema di videosorveglianza è, come prevede la legge, segnalato dai cartelli (informativa breve) affissi in prossimità del raggio d'azione delle telecamere. Basi giuridiche del trattamento sono: L'interesse pubblico rilevante ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 Lett. E) del GDPR 2016/679, art. 9 par. 2 Lett. G) e dell'art. 2 sexies lett. U) del D. Lgs. 196/2003; La necessità di tutelare gli interessi vitali dell'interessato ai sensi dell'art. 6 par.1 Lett. D); La necessità di effettuare assistenza o terapia sanitaria o sociale ai sensi dell'art. 9 Lett. H) del GDPR 2016/679; L'obbligo Legale, nel caso di trasmissione dei dati alle Forze dell'ordine, ai sensi dell'art. 6 par. 1 Lett. C) il Provvedimento del 08 Aprile 2010 del Garante della Protezione dei dati art. 6.2.2 "Raccolta di mezzi di prova a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo; D. Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Destinatari	I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei dati, in relazione allefinalità di trattamento precedentemente esposte, oltre al personale specificatamente autorizzato: • I soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell'Unione Europea o da quello dello Stato membro cui

ATIRDIA GISBEGALIRA

ALLEGATO 1

Informativa al Trattamento dei Dati Personali

Allegato 1—Regolamento Sistema di Videosorveglianza gestito da AL-DPO-RG-01 Data Pagine Mondialpol Security SpA -Ed. 01 Rev. 02 Ed. 01 Rev. 00 28.09.2023 2 di 3

	<i>2</i> *	 è soggetto il Titolare del trattamento (Forze dell'ordine, Autorità giudiziaria ecc); Il personale della ditta Mondialpol Security Spa, purché sia precedentemente nominata responsabile del trattamento ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
(a)	Trasferimento all'estero	I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
(-	Conservazione dei dati	Il Titolare del trattamento, di concerto con Mondialpol Security Spa, conserva le immagini per la durata di 7 (sette) giorni. Data la situazione particolare – nella quale sussiste un elevato fattore di rischio, anche per situazioni pregresse di pericolo – si è reso necessario superare la durata delle 24 (ventiquattro) ore. Decorso il tempo previsto le immagini automaticamente vengono cancellate mediante sovrascrittura. Non è previsto l'utilizzo delle immagini per altre finalità. E' esclusa la finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa
	Diritti dell'interessato	L'interessato può esercitare i diritti di: accesso, cancellazione (diritto all'oblio), opposizione, secondo quanto previsto dagli artt. 15-17 e 21 del Reg. UE 21016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679. La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Sede Legale: Viale Strasburgo, 233 - Palermo (PA) PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it
0	Reclamo al Garante	L'interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.







Informativa al Trattamento dei Dati Personali

2

Allegato 2 – Regolamento Sistema di Videosorveglianza gestito da AL-DPO-RG-02 Data Pagine Mondialpol Security SpA -Ed, 01 Rev. 02 Ed, 01 Rev. 00 28.09.2023 1 di 2

SITEMA VIDEOSORVEGLIANZA CTO GESTITO DA MONDIALPOL SECURITY SPA

(IVI INCLUSO LABORATORIO CQRC)
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

(3)	Titolare del trattamento	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Sede Legale: Viale Strasburgo, 233 - Palermo (PA) PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it	
3	D.P.O. Responsabile della protezione dei dati	Raggiungibile all'indirizzo: dpo@ospedaliriunitipalermo.it	
	Finalità del trattamento	Le immagini (dati personali) vengono acquisiti dal Titolare del trattamento al fine di prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la sicurezza delle persone e di consentire la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché delle prescrizioni imposte Garante della Protezione dei dati. Il sistema adottato non effettua il collegamento, l'incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi.	
(3)	Natura dei dati	I dati trattati sono dati personali e particolari perché attraverso la ripresa delle immagini si può risalire allo stato di salute, all'origine etnica degli interessati o all'orientamento sessuale.	
(a)	Base Giuridica	 Il sistema di videosorveglianza è, come prevede la legge, segnalato dai cartelli (informativa breve) affissi in prossimità del raggio d'azione delle telecamere. Basi giuridiche del trattamento sono: L'interesse pubblico rilevante ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 Lett. E) del GDPR 2016/679, art. 9 par. 2 Lett. G) e dell'art. 2 sexies lett. U) del D. Lgs. 196/2003; La necessità di tutelare gli interessi vitali dell'interessato ai sensi dell'art. 6 par.1 Lett. D); La necessità di effettuare assistenza o terapia sanitaria o sociale ai sensi dell'art. 9 Lett. H) del GDPR 2016/679; L'obbligo Legale, nel caso di trasmissione dei dati alle Forze dell'ordine, ai sensi dell'art. 6 par. 1 Lett. C) il Provvedimento del 08 Aprile 2010 del Garante della Protezione dei dati art. 6.2.2 "Raccolta di mezzi di prova a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo; D. Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 	
a	Destinatari	I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei dati, in relazione allefinalità di trattamento precedentemente esposte, oltre al personale specificatamente autorizzato: • I soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell'Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento (Forze dell'ordine, Autorità giudiziaria ecc); • Il personale della ditta Mondialpol Security Spa, purché sia	





ALLEGATO 2

Informativa al Trattamento dei Dati Personali

Allegato 2 – Regolamento Sistema di Videosorveglianza gestito da ML-DPO-RG-02 Data Pagine Mondialpol Security SpA -Ed. 01 Rev. 02 Ed. 01 Rev. 00 28.09.2023 2 di 2

		precedentemente nominata responsabile del trattamento ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679.	
(40)	Trasferimento all'estero	I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.	
	Conservazione dei dati	Il Titolare del trattamento, di concerto con Mondialpol Security Spa, conserva le immagini per la durata di 7 (sette) giorni. Data la situazione particolare – nella quale sussiste un elevato fattore di rischio, anche per situazioni pregresse di pericolo – si è reso necessario superare la durata delle 24 (ventiquattro) ore Decorso il tempo previsto le immagini automaticamente vengono cancellate mediante sovrascrittura. Non è previsto l'utilizzo delle immagini per altre finalità. E' esclusa la finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa	
(2)	Diritti dell'interessato	L'interessato può esercitare i diritti di: accesso, cancellazione (diritto all'oblio), opposizione, secondo quanto previsto dagli artt. 15-17 e 21 del Reg. UE 21016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679. La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Sede Legale: Viale Strasburgo, 233 - Palermo (PA) PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it	
0	Reclamo al Garante	L'interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.	



Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.— in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo on-line dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia — Cervello", istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno 1/1 1/10 / 2073 — e che nei 15 giorni successivi: non sono pervenute opposizioni sono pervenute opposizioni da					
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	IL FUNZIONARIO INCARICATO				
Notificata al Collegio Sindacale il prot. n DELIBERA NON SOGGETTA ESTREMI					
AL CONTROLLO Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art.	Para della L.R. n.				
4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta: ESECUTIVA decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione) ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93	5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data prot. n SI ATTESTA che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente Deliberazione: ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n.				
Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta: IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. n. 30/93	del come da allegato. ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n del come da allegato. Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del				
IL FUNZIONARIO INCARICATO	termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal IL FUNZIONARIO INCARICATO				

